STUDIO BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI IVA: MODALITÀ E TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

Premessa
L'art. 37, co.8 e 9, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248 ha reintrodotto nel nostro sistema fiscale, ai fini dei controlli incrociati, l'obbligo della redazione degli elenchi clienti e fornitori.
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25/05/2007, pubblicato sulla G.U. n. 136, (S.O. n. 139) del 14/06/2007, ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei relativi elenchi
Prima presentazione telematica degli elenchi clienti e fornitori
Partirà il **15.10.2007** il primo invio degli elenchi clienti fornitori all'amministrazione finanziaria per le operazioni concluse nel 2006.
Per i contribuenti con un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (volume affari entro **€ 516.456,90** per le cessioni di beni e **€ 309.874,14** per le prestazioni di servizio) l'invio viene previsto, invece, entro il **15/11/2007** (mentre per coloro che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi vale il limite di **€ 516.456,90)**.
Difatti, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U., ha individuato gli elementi informativi e ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'art. 37, commi 8 e 9, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 248/2006).
Nuovo obbligo di trasmissione telematica
Il neo obbligo di trasmissione degli elenchi interessa tutti i soggetti passivi IVA (compreso, quindi, i marginali, gli enti non commerciali per l'attività economica esercitata, ecc., cioè tutti coloro che detengono la partita IVA), che devono utilizzare il canale telematico Entratel o Internet (Fisconline), con facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, entro il **29 aprile** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.
Mentre, eccezionalmente, per l'anno **2006**, il temine è stato fissato al **15 ottobre 2007, nonché al 15 novembre 2007** per i soggetti che hanno realizzato un **volume d'affari** non superiore ai limiti indicati nell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999 **(1).**
Viene, inoltre, consentita la trasmissione di una **comunicazione in sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché si riferisca allo stesso anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, **non oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Elementi informativi da indicare negli elenchi
Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:
- il **codice fiscale** e la **partita IVA** del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- l'**anno** cui si riferisce la comunicazione;

- il **codice fiscale**, e l'eventuale **partita IVA**, dei soggetti nei cui confronti sono state **emesse fatture** nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati **acquisti rilevanti** ai fini IVA;
- per ciascun soggetto **cliente** o **fornitore,** l'**importo complessivo delle operazioni effettuate**, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le **operazioni imponibili**, l'importo dell'imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Soltanto per gli anni 2006 e 2007

E' possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore	*E' possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:* - operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente (con **documento riepilogativo)**; - operazioni relative a fatture emesse o ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA; - le operazioni per le quali è stata emessa fattura, e poi annotata nel **registro dei corrispettivi (**ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972).

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 28/5/2007 ha precisato che non occorre trasmettere i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, ad esclusione delle c.d. esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.
In particolare, ora la norma stabilisce che **sono escluse** le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'IVA:
- cessioni e acquisti intracomunitati da beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72.

INFORMAZIONI DA INDICARE NEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
oltre all'indicazione dei dati anagrafici completi, per ciascun soggetto deve essere indicato: - l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE:

In merito alle operazioni straordinarie, vengono previste le due seguenti ipotesi:

1) Per le operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi:	- Nel caso in cui il **soggetto dante causa** *(società incorporata o scissa, soggetto conferente ecc.)* si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere due distinte comunicazioni degli elenchi: - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione; - la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione;
2) Per le operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di trasmissione degli elenchi:	- Nel caso in cui il **soggetto dante causa** si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, il **soggetto avente causa** deve trasmettere due distinte comunicazioni: - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione; - la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal **soggetto dante causa**, sempre che l'adempimento non sia stato già assolto da quest'ultimo soggetto;

In entrambi i due casi sopra indicati, qualora, invece, il **soggetto dante causa** non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione va presentata dal medesimo soggetto.

SCADENZE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Operazioni IVA del periodo

PERIODO DI RIFERIMENTO	VOLUME D'AFFARI 2006	SCADENZA
2006	Oltre **€ 516.456,90** per le cessioni di beni e **oltre € 309.874,14** per le prestazioni di servizio	**15.10.2007**
2006	Entro **€ 516.456,90** per le cessioni di beni ed entro **€ 309.874,14** per le prestazioni di servizio	**15/11/2007**
A regime (dal 2007 in poi)	Non rileva il volume affari	**29 aprile di ogni anno** successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (TUTTI I SOGGETTI IVA): A titolo esemplificativo

Imprenditori individuali	**Società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.)**
Enti non commerciali (se in possesso di partita IVA)	**Società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.)**
Enti pubblici (se in possesso di partita IVA)	**Consorzi (se in possesso di partita IVA)**
Società semplici	**Associazioni sportive dilettantistiche (se in possesso di partita IVA)**
Associazioni e società tra professionisti (se in possesso di partita IVA)	**Aziende agricole (in possesso di partita IVA non esonerati)**

NOTA (1)
art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto)
<<1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni **(euro 309.874,14, N.D.R.)** *per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo* **(euro 516.456,90, N.D.R.)** *per le imprese aventi per oggetto altre attività ……..(omissis)*
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate…….(omissis)>>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.